

REGOLAMENTO (CEE) N. 527/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1993

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di cuscinetti a sfera il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm, di origine thailandese ma esportati nella Comunità da un altro paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Nel giugno 1988 la Commissione ha avviato un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni cuscinetti a sfera originari della Thailandia⁽²⁾, in seguito ad una denuncia presentata dalla Federazione delle associazioni europee dei produttori di cuscinetti a sfera (FEBMA — Federation of European Bearing Manufacturers' Association).
- (2) La Commissione ha riscontrato che dette importazioni erano oggetto di sovvenzioni e che causavano notevole pregiudizio all'industria thailandese ha offerto un impegno volto a eliminare l'effetto delle sovvenzioni, che implicava la riscossione di un'imposta sulle esportazioni di 1,76 baht per unità esportata nella Comunità, equivalente all'importo della sovvenzione accertata passibile di dazio compensativo. Nel giugno 1990, questo impegno è stato accettato con la decisione 90/266/CEE della Commissione⁽³⁾.
- (3) In tali circostanze non è stato istituito alcun dazio compensativo e l'inchiesta è stata chiusa con la citata decisione.

B. SVILUPPI DOPO L'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

- (4) Successive verifiche effettuate dalla Commissione hanno dimostrato che il governo thailandese e gli esportatori operanti in Thailandia hanno rispettato i termini dell'impegno. In particolare, l'imposta sulle

esportazioni è stata riscossa su tutti i cuscinetti a sfera di origine thailandese esportati direttamente dalla Thailandia nella Comunità.

- (5) La Commissione ha tuttavia riscontrato che i cuscinetti a sfera fabbricati in Thailandia e venduti a clienti indipendenti di un paese terzo erano successivamente riesportati nella Comunità. Poiché la destinazione iniziale di queste spedizioni non era la Comunità, su tali importazioni indirette non è stata pagata l'imposta sulle esportazioni.

C. RIAPERTURA DELL'INCHIESTA

- (6) Previa consultazioni, è risultato evidente che un riesame della decisione era giustificato e la Commissione ha deciso di riaprire l'inchiesta per stabilire se era opportuno istituire un dazio compensativo su tutti i cuscinetti a sfera originari della Thailandia sui quali non era stata pagata l'imposta sulle esportazioni, onde eliminare completamente il pregiudizio provocato dalla sovvenzione nella Comunità. Poiché a tal fine era necessaria una nuova inchiesta, la Commissione ha deciso di ricalcolare l'importo dell'imposta sulle esportazioni necessario per eliminare l'effetto della sovvenzione.
- (7) Nel luglio 1992 con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾, la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta nell'ambito del procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di cuscinetti a sfera il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm (qui appreso denominati « cuscinetti a sfera ». Il prodotto in questione corrisponde al codice NC 8482 10 10.
- (8) La Commissione ha debitamente informato il governo thailandese, gli esportatori e gli importatori interessati, nonché la denunziante nell'inchiesta originale (FEBMA) e ha fornito alle parti direttamente interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie e ha svolto un'inchiesta.

Il governo thailandese, gli esportatori operanti in Thailandia e i produttori comunitari, rappresentati dalla FEBMA, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 147 del 4. 6. 1988, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU n. C 182 del 18. 7. 1992, pag. 6.